

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 14 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Furio Colombo, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MANZONI: « Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo della professione » (6225).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 13 luglio 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la solidarietà sociale:

« Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività dei giovani nella società » (6220);

dal ministro degli affari esteri delegato per gli italiani all'estero:

« Agevolazioni tariffarie autostradali per gli elettori italiani residenti all'estero » (6221);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 » (6222);

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia — EUROPOL —, effettuato a Roma il 22 marzo 1999 » (6223).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 13 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3663. — Senatori VENTUCCI ed altri: « Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci » (*approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (6224).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

SIMEONE ed altri: « Riapertura, in favore degli ufficiali medici, dei termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di attribuzione delle funzioni di 'medico competente' » (6096) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento)*;

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie e per il potenziamento dei servizi assistenziali » (6144) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 12 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 1995 al 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 206).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 12 luglio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la

relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 800/97 R.G.N.R. — n. 2947/97 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 10 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta parlamentare sullo schema di convenzione tipo per l'affidamento a terzi, da parte delle regioni, dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 agosto 1999.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 luglio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma della professoressa Lorenza TRUCCHI a presidente dell'Ente autonomo « Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte » di Roma.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 154
DEL REGOLAMENTO (MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA
RELATIVA ALLA COSTITUZIONE E ALL'INTEGRAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E ALLA DURATA IN CARICA
DEI SUOI COMPONENTI; DISPOSIZIONE TRANSITORIA)
(DOC. II, N. 39)*

(doc. II, n. 39 — sezione 1)

MODIFICA PROPOSTA DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di

modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

ART. 154.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

(doc. II, n. 39 - sezione 2)

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1.

Modificare l'articolo 5 escludendo l'obbligo di rappresentanza dei Gruppi costituiti dopo l'inizio della legislatura nell'Ufficio di Presidenza.

Tassone.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3505 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MOLDAVA, FATTO A ROMA IL 19 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5452)

(A.C. 5452 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

(A.C. 5452 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5452 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 454 milioni per l'anno 1999 ed in lire 446 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5452 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA, FATTO A ROMA IL 19 SETTEMBRE 1997 (5423)

(A.C. 5423 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

(A.C. 5423 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della stessa Convenzione.

(A.C. 5423 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROGETTI DI LEGGE S. 673-1013 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 29 NOVEMBRE 1994 (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DEL SENATO) (2103)

(A.C. 2103 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.

(A.C. 2103 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 del Trattato stesso.

(A.C. 2103 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-

1998, valutato in lire 19 milioni annui per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 2103 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2103 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994,

impegna il Governo

ad intervenire presso tutte le competenti sedi internazionali affinché venga esercitata ogni opportuna azione atta ad evitare qualsiasi intromissione del crimine organizzato nell'evoluzione sociale e democratica della Colombia;

ad intervenire presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché, nel nuovo ruolo che dovrà svolgere, consideri la creazione di una giurisdizione penale internazionale contro la criminalità organizzata;

ad intervenire nei confronti del Governo colombiano affinché ai cittadini ita-

liani colà residenti sia assicurata la massima tutela nel pieno rispetto dei diritti umani;

a chiedere al Governo colombiano che sia fatta rapidamente chiarezza sull'assassinio di Giacomo Turra, avvenuto un anno fa a Cartagena, e l'inchiesta relativa al quale è completamente insabbiata.

(9/2103/1) Niccolini, Rivolta, Morselli.

La Camera,

considerati, in occasione della ratifica del trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia siglato a Roma il 29 novembre 1994, positivamente i programmi di cooperazione nel campo economico, ambientale, culturale e di ricerca nell'auspicio che favoriscano un processo di democratizzazione;

colpita dal dramma urbano avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 settembre 1995 a Cartagena dove veniva barbaramente assassinato lo studente Giacomo Turra, cittadino italiano residente a Padova, di anni 24, in vacanza in Colombia dal 27 luglio 1995;

preoccupata che, a distanza di un anno i procedimenti giudiziari in corso non abbiano ancora individuato i colpevoli, ed anzi con il passaggio di competenze dal tribunale civile di Bogotá al tribunale militare di Cartagena le pesanti accuse rivolte nei confronti di cinque poliziotti colombiani non abbiano trovato conferma nelle sentenze del tribunale militare, che ha prosciolto i militari coinvolti;

considerato che a più riprese sono state denunciate violazioni degli elementari diritti civili nei confronti dei testimoni, molti dei quali hanno modificato la loro deposizione o hanno rinunciato a testimoniare, mentre dall'altra parte nei confronti dei cinque militari coinvolti non si è mai voluto procedere ad una sospensione cautelativa del servizio;

ricordando che il 3 luglio 1996 il Centro per la giustizia ed il diritto internazionale degli Stati Uniti d'America, in un pronunciamento ufficiale, ha proposto all'attenzione generale per i comitati dei diritti umani la vicenda di Giacomo Turra e che analoghe posizioni sono state espresse dallo scrittore colombiano Garcia Marquez, dall'università di Padova, e all'unanimità del consiglio comunale di Padova;

rilevando infine che ben 125 deputati appartenenti a tutti i gruppi rappresentati in Parlamento hanno firmato una lettera appello rivolta al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli affari esteri e al Presidente della Commissione affari esteri affinché venga fatta piena luce sul caso del giovane Giacomo Turra;

impegna il Governo

ad accentuare la pressione sul Governo colombiano invitandolo risolutamente a prendere provvedimenti, come avviene in tutti i paesi ove vigono i principi dello Stato di diritto, di sospensione cautelativa dal servizio nei confronti dei militari fortemente indiziati;

ad avanzare formale richiesta affinché venga fatta piena giustizia e il procedimento acceleri il suo *iter*, superando il conflitto di competenza tra il tribunale civile e quello militare;

a studiare le modalità affinché ci sia una presenza di esperti giuridici italiani come osservatori al processo in corso;

a garantire alla famiglia Turra un'adeguata assistenza legale per permetterle di affrontare le varie fasi processuali;

a convocare l'ambasciatore colombiano per sottoporgli i rilievi sul caso di Giacomo Turra e per ricevere costantemente adeguate informazioni;

a congelare fino al completo chiarimento della vicenda processuale, la cooperazione giuridica fra Italia e Colombia, nella speranza che questo favorisca e acceleri un processo di democratizzazione delle istituzioni e in particolare delle forze preposte all'ordine pubblico.

(9/2103/2) Ruzzante, Pezzoni.

La Camera,

premesso che:

è in atto in Colombia la trattativa per la pace tra Governo e guerriglia, trattativa che si è già rivelata tragicamente difficile;

i cittadini colombiani sono sfiduciati e depressi dalle tragedie quasi quotidiane che vedono morire troppi innocenti;

il Governo colombiano ha bisogno di forte sostegno, non solo a parole, ma anche nei fatti, non solo per portare avanti la trattativa con le FARC e l'ELN, ma anche per poter realizzare l'esemplare programma di sviluppo, assistenza e riconversione nel suo territorio a supporto della pace;

i cittadini colombiani hanno bisogno di constatare e di poter controllare che il loro Governo impieghi correttamente ed onestamente gli aiuti che sono stati ricevuti o che riceverà in futuro;

impegna il Governo

a collaborare con il Governo colombiano per la realizzazione di un programma di trasparenza dell'impiego delle risorse ottenute dall'Italia, programma che porterà a rinforzare la cooperazione italiana e di altri Stati, durante tutto il lungo percorso di pace che la Colombia si appresta ad affrontare.

(9/2103/3) Fei, Rivolta, Morselli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4038. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (APPROVATO DAL SENATO) (6201)

(A.C. 6201 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che:

l'articolo 76 della Costituzione statuisce espressamente che la possibilità di delega da parte del Parlamento al Governo è situazione eccezionale, dovendosi preterminare tempo, oggetto e principi e criteri direttivi, a cui il delegato si dovrà obbligatoriamente attenere;

è opinione consolidata che l'inservanza di tali limiti comporti l'illegittimità della legge delegata (Cervati in *Legge di delegazione e legge delegata*, in *Enciclopedia del diritto*, a pag. 946);

all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, « Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado », si legge: « prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni »;

al comma 2 del medesimo articolo è enunciato il principio della necessità di coordinamento e di approntamento di norme transitorie per evitare ricadute correlate all'entrata in vigore della nuova nor-

mativa con relativa direttiva, che obbliga il Governo ad operare una pregnante valutazione della necessità o meno di intervenire in tal senso in ogni segmento della legge delegata;

sulla base di tale delega, della durata di sei mesi, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, recante « norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado » (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66, supplemento ordinario n. 1 del 20 marzo 1998);

all'articolo 171 di tale decreto legislativo è previsto che, dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sia inserita una specifica incompatibilità, così come previsto dal già citato articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega;

la norma prevede: « il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio »;

la relazione illustrativa al decreto legislativo, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1998, supplemento ordinario n. 2, al paragrafo 4.2, « Disposizioni relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricsuzione del giudice », così si esprime: « — parso pertanto rispondente a criteri di maggiore garanzia configurare

la medesima come autonoma causa di incompatibilità, da aggiungere all'elenco di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale (articolo 171 del decreto). D'altro canto, che questa fosse l'effettiva intenzione del legislatore delegante lo si desume, non solo dai lavori parlamentari, ma anche dal raffronto fra il testo licenziato dal Parlamento e il disegno di legge di iniziativa governativa, il quale prevedeva che la distinzione avvenisse soltanto "di regola"; (...) tale soluzione — per certi versi imposta dalla recente sentenza 21 novembre 1997, n. 346, che ha stabilito che non può emettere il decreto penale di condanna il giudice che ha ordinato di formulare l'imputazione all'atto di rigetto di una richiesta di archiviazione — evita invero i rischi insiti in una elencazione casistica, la quale potrebbe rivelarsi lacunosa e, proprio per questo, suscettiva di dare esca a nuovi interventi della Corte costituzionale motivati da irragionevoli disparità di trattamento. Il timore che tali soluzioni possano determinare difficoltà organizzative nei tribunali di medie e piccole dimensioni risulta d'altro canto fugato dalla possibilità di una adeguata organizzazione delle funzioni a livello tabellare (per cui, evidentemente, chi svolge funzioni di giudice per le indagini preliminari in un procedimento ben potrà svolgere funzioni di giudice dell'udienza preliminare in un altro) »;

L'articolo 247 del decreto legislativo prevede che l'entrata in vigore sia immediatamente successiva alla pubblicazione dello stesso, mentre l'efficacia è procrastinata correlandola al termine di cui all'articolo 1, lettera r), della legge delega, ovvero dopo 120 giorni;

L'incompatibilità tra il giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, perciò, avrebbe dovuto diventare legge dello Stato il 21 marzo 1998 con efficacia differita a 120 giorni;

il Parlamento, unico soggetto legittimato ad intervenire sul tempo, così come statuito dall'articolo 76 della Costituzione, con legge 16 giugno 1998 n. 188, pubbli-

cata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, non ha modificato l'entrata in vigore, bensì è intervenuto sull'efficacia delle norme, procrastinandole al 2 giugno 1999;

costituisce, infatti, un limite logico, o, se si vuole, un limite istituzionale al potere del Governo, e quindi alla materia dei decreti legge, l'esclusione di ogni intervento che procrastini l'entrata in vigore di una legge di cui il Parlamento abbia determinato l'efficacia nel tempo, poiché la soluzione contraria avrebbe come effetto di subordinare la volontà del Parlamento alle scelte arbitrarie dell'esecutivo;

il Governo ha promulgato delle disposizioni correttive del decreto legislativo in questione mediante il decreto legislativo n. 138 del 4 maggio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999;

ciò ha fatto in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, che prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3;

il Governo, all'approssimarsi della scadenza del 2 giugno 1999, è poi intervenuto con il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, rinviando l'efficacia di alcune norme al 2 gennaio 2000, fra cui quella prevista dall'articolo 171 del decreto legislativo 51 del 1998;

il Governo, in data 7 giugno 1999, ha emanato il decreto legislativo n. 160, correttivo del decreto legislativo n. 51 del 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1999, sempre in forza del citato articolo 1, comma 4, della legge-delega;

l'articolo 77 della Costituzione consente un intervento governativo in casi di straordinaria necessità ed urgenza e cioè in tutte quelle fattispecie

in cui un *iter* parlamentare potrebbe, anche in astratto, comportare nocu-mento al Paese per una effettiva o supposta non celerità dell'*iter*;

il Governo ben conosceva la situa-zione degli uffici giudiziari quando ha emanato i decreti legislativi correttivi con i tempi e le scansioni previste dalla delega, e dunque con tale metodologia doveva intervenire, ove ne avesse ravvisato la op-portunità;

nel caso in oggetto è il delegato stesso che interviene su materia che egli governa e sulla quale non poteva e non doveva far sì che si creassero situazioni di straordinaria necessità ed urgenza;

ricorre, in sostanza, un evidente conflitto fra l'applicazione dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, ri-spetto all'articolo 76 della stessa;

l'unico modo per intervenire sul decreto legislativo, lungi dall'essere il non consentito decreto-legge, era da indivi-duarsi nel comma 4 dell'articolo 1 della legge delega, ovvero con l'emanazione di disposizioni correttive con le procedure di cui al comma 3;

qualsiasi altra metodica è una vio-lazione dei criteri dettati dalla delega;

ulteriore violazione si osserva nel procrastinare l'efficacia con decreto-legge che contrasta con la previsione della de-lega;

il termine di cui alla lettera *r*) del-l'articolo 1, comma 1, della legge delega, così come modificato dalla legge n. 188 del 1998, è da individuarsi nel 2 giugno 1999 e questo attiene al tempo così come sta-tuito dall'articolo 76 della Costituzione;

nessun intervento vi può essere da parte del delegato, su questo punto, che altrimenti surrettiziamente violerebbe uno dei punti cardine della delega;

il Governo ha violato l'articolo 76 della Costituzione, venendo meno sia al criterio temporale; sia al principio fissato dalla incompatibilità tra giudice delle in-

dagini preliminari.e giudice dell'udienza preliminare, che era in vigore e doveva divenire efficace e sia venendo meno al criterio di utilizzare per eventuali corret-tivi lo strumento del decreto legislativo con incostituzionale promulgazione di un de-creto-legge;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, recante con-versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, re-cante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

n. 1. Pisanu, Pecorella, Mancuso, Vito, Prestigiacomò, Tarditi, Alessandro Ru-bino, Bertucci, Cosentino, Di Luca, Bruno, Frau, Leone, Misuraca, Bec-chetti.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 34, comma 2-*bis*, del co-dice di procedura penale, inserito dall'ar-ticolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha introdotto una nuova causa di incompatibilità del giudice, stabilisce che « il giudice che nel medesimo procedi-mento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può tenere l'udienza preliminare »;

la menzionata nuova norma in tema di incompatibilità del giudice tutela un principio fondamentale dell'ordina-mento processuale, quale quello dell'im-parzialità del giudice;

non può ritenersi imparziale, e cioè non soggetto al condizionamento di pre-cedenti valutazioni compiute nei confronti dello stesso imputato nel medesimo pro-cedimento, il giudice che abbia già valutato il merito delle accuse formulate nei con-fronti dell'imputato;

il principio dell'imparzialità del giudice tutelato dalla nuova norma *ex* articolo 34 comma 2-*bis* del codice di procedura penale garantisce principi costituzionali di rango supremo, che fondano la nozione del giusto processo più volte affermata dalla Corte costituzionale quali:

a) il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento *ex* articolo 24 della Costituzione, inteso anche come diritto di difendersi provando, mediante l'esercizio del contraddittorio in condizioni di parità con l'accusa e dinanzi ad un giudice che non abbia già in precedenza giudicato fondata la tesi sostenuta dall'accusa;

b) la presunzione di innocenza o di non colpevolezza *ex* articolo 27 della Costituzione, che esclude tutte le situazioni processuali, appunto codificate come cause di incompatibilità, nelle quali il giudice sia animato o possa essere animato nel proprio operato dal convincimento, maturato in precedenti atti compiuti nel procedimento, circa la colpevolezza dell'imputato;

c) il diritto ad un processo dinanzi ad un giudice che sia o debba comunque essere ritenuto imparziale, indipendentemente da situazioni contingenti, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'imputato, quali appunto quelle derivanti dal compimento di precedenti atti nel procedimento, come l'emissione di provvedimenti custodiali cautelari, da cui derivi la presenza di un giudice non più imparziale in quanto già condizionato da precedenti giudizi circa la responsabilità penale dell'imputato e in questa prospettiva viene in rilievo il principio di uguaglianza con il suo corollario del principio di ragionevolezza, anch'esso più volte considerato dalla Corte costituzionale, *ex* articolo 3 della Costituzione;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 131 del 1996, ha ritenuto che: « il giusto processo, formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in

giudizio — comprende l'esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la finzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio »;

ancora nel medesimo senso, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 155 del 1996, ha precisato che: « tra i principi del "giusto processo" posto centrale occupa l'imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato. L'imparzialità è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata ad un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza »;

lo stesso legislatore ha garantito il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione secondo i dettami della Corte costituzionale, introducendo appunto la norma che vieta al giudice che abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari di condurre l'udienza preliminare;

l'articolo 3-*bis* della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, prevede che l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 471 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

risulta del tutto irragionevole e palesemente contrario al principio di uguaglianza *ex* articolo 3 della Costituzione, che l'applicazione di una norma di diretto rilievo costituzionale, quale appunto quella di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, posta a tutela